

Rapporto - Allegato 1

| numero | data | Dipartimento |
|------------------|----------------|--------------|
| 4990 R A1 | 13 giugno 2000 | |
| Concerne | | |

della Commissione della gestione e delle finanze sulla vicenda Cardiocentro Ticino - allegato al Consuntivo 1999

1. PREMESSA: IL COMPITO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Prima di soffermarci sull'incarico conferitoci il cui atto conclusivo è la stesura di questo allegato al rapporto sul consuntivo 1999, va premesso che sulla valutazione del credito straordinario e una tantum di 6,6 milioni concesso dal Parlamento il 28.11.1999 non entreremo nuovamente nel merito, rimandando al Messaggio e al relativo rapporto commissionale.

Detto ciò, a seguito della seduta parlamentare del 3 aprile 2000, il Parlamento, indirettamente tramite degli interventi in aula e le conclusioni tratte dall'allora presidente della Commissione della gestione on. Mario Ferrari, ha dato mandato alla speciale sottocommissione della gestione di seguire gli avvenimenti relativi alla Fondazione Cardiocentro Ticino (CCT) e di stendere un rapporto che renda conto dei fatti avvenuti da allegare al consuntivo 1999 del Cantone. Al proposito, va brevemente ricordato che durante il citato dibattito parlamentare si era esaminata la richiesta degli on. Malpangotti e Pastore di creare una Commissione d'inchiesta «per chiarire la vicenda CCT per poter stabilire le strategie necessarie e garantire un futuro alla struttura».

Il ritiro della proposta e gli interventi in aula avevano appunto portato all'incarico alla Commissione della gestione.

La sottocommissione è composta, come in precedenza per l'esame del M 4901, dagli on. Paolo Beltraminelli, Attilio Bignasca, Daniele Lotti e chi scrive, Marina Carobbio.

2. I LAVORI DELLA SPECIALE SOTTOCOMMISSIONE

Dal 3 aprile 2000 la sottocommissione si è riunita 7 volte, riferendo poi in diverse occasioni alla Commissione della gestione e discutendo con la stessa per i contenuti del presente rapporto. Presa conoscenza della documentazione messa a disposizione dal Governo e da altre fonti (v. allegato 1), si è deciso di procedere a precise audizioni con le differenti parti coinvolte nella vicenda. Questo modo di procedere è stato voluto al fine di poter disporre di una visione il più ampia possibile dell'intera vicenda e anche della possibilità di valutare le differenti posizioni in merito ai fatti che verranno descritti.

In particolare, la Sottocommissione ha incontrato (non nell'ordine):

- l'on. P. Pesenti direttrice del Dipartimento opere sociali
- i rappresentanti dell'EOC, il direttore sig. C. Maggini, il capo settore finanze sig. D. Beffa e il capo settore sanitario dr. F. Barazzoni

- il presidente della Fondazione Cardiocentro on. G. Giudici e relativi legali avv. I. Bernasconi e L. Giudici
- il notaio incaricato e amministratore della successione avv. F. Soldati
- il rappresentante della FTAM sig. De Neri
- il direttore della Divisione delle contribuzioni sig. S. Pelli
- il direttore della divisione della giustizia avv. G. Battaglioni

In precedenza, in particolar modo prima del dibattito del 28.2.2000 nell'ambito delle risposte alle interpellanze sulla vicenda CCT, la Commissione della gestione aveva incontrato una delegazione del Consiglio di Stato composta dagli on. M. Borradori, L. Pedrazzini e P. Pesenti .

Da notare che il mandato inizialmente affidato alla speciale sottocommissione verteva sulla valutazione oggettiva degli avvenimenti relativi alla Fondazione CCT e al trust costituito sull'isola di Jersey. Si riteneva però indispensabile un'indicazione da parte del Governo sui futuri intendimenti in merito al finanziamento del CCT dopo il 30 giugno 2000. Questa richiesta appariva pertinente alla luce delle indicazioni fornite in alcune occasioni dall'Esecutivo circa la necessità di valutare ulteriori crediti alla struttura; in particolare, si rimanda ai dibattiti parlamentari del 29.11.1999 e del 28.2.2000. Per questo ragione la Commissione della gestione aveva posto il 15 aprile 2000 come termine al Governo per la presentazione di un messaggio per la richiesta di un ulteriore credito. Evidentemente la risposta del Consiglio Federale al ricorso della Federazione ticinese assicuratori malattia sulla pianificazione ospedaliera ha chiarito la situazione. In particolare, il Consiglio Federale non ha contestato l'appartenenza alla lista ospedaliera del CCT, ragione per la quale in virtù della LAMAL, trattandosi di un istituto privato, esso è completamente a carico dell'assicurazione malattia.

Va infine sottolineato come **questo rapporto, cercando di fornire una valutazione oggettiva dei fatti sulla base della documentazione raccolta, ha lo scopo di considerare l'aspetto politico di quanto avvenuto in relazione al credito concesso. In questo senso non è intenzione della Commissione (e non era tale la volontà del Parlamento espressa durante il dibattito parlamentare del 3 aprile 2000) entrare nel merito di questioni di carattere giudiziario civile o penale, evidentemente non di competenza dell'autorità politica.**

3. LE RISULTANZE DEI LAVORI COMMISSIONALI

a) i fatti

Per quanto riguarda una cronologia esaustiva dei fatti avvenuti dal dicembre 1995 ad oggi, rimandiamo all'articolata cronistoria allestita per conto del Consiglio di Stato dall'avv. G. Corti e dal sig. G. Petazzi il 22 febbraio 2000. In questo rapporto ci limiteremo a descriverne alcuni, che giudichiamo determinanti al fine della valutazione politica, fatti che abbiamo appreso durante le audizioni e dalla documentazione citata nell'allegato al presente rapporto.

A questo proposito, è importante sottolineare come la speciale sottocommissione sia a conoscenza dei contenuti di un dettagliato rapporto consegnato dall'avv. Soldati al pretore nel novembre 1999. Del rapporto e dei contenuti dello stesso la sottocommissione è stata

informata dall'avv. Soldati. Con altri atti, questo rapporto è stato trasmesso al Ministero pubblico cantonale.

Riguardo agli avvenimenti salienti della vicenda Cardiocentro dal 1995 a oggi e che hanno una rilevanza politica per le conclusioni di questo rapporto, sulla base delle audizioni e della documentazione in nostro possesso, risulta che:

1. Il 22.12.1995 è costituita la Fondazione CCT.
2. Il 27.12.1995 è costituito il Rochused Trust alla presenza del dr. Zwick e del direttore della SBS Fausto Gianini. I beneficiari sono per 1/3 il dr. Moccetti, per 1/3 il sig. Horat e per il restante 1/3 la Fondazione CCT. Non si esclude l'inclusione in seguito di un quarto beneficiario, quale la ditta Helvetica Propharma SA.
3. Nelle settimane seguenti la morte del dr. Zwick, avvenuta il 25.3.1998, i beneficiari e in particolare il consiglio di Fondazione del CCT sono stati informati dell'esistenza del Trust dal Trustee.
4. Il 7.7.1998 la Fondazione CCT ha introdotto, così come gli altri beneficiari, un'azione giudiziaria per chiedere il pagamento dei beni del Trust.
5. L'8.11.1999 il notaio incaricato e amministratore della successione Zwick, avv. Soldati, incontra il rappresentante dei beneficiari e del Trustee per cercare un accordo. In quell'incontro l'avv. Soldati comunica di essere a conoscenza sia dell'esistenza del Trust sia di chi siano i beneficiari.
6. Il Consiglio di Fondazione del CCT ha informato l'autorità di vigilanza dell'esistenza del trust il 24.11.1999.
7. Il 24.5.2000 la Fondazione CCT in una conferenza stampa illustra i contenuti di un accordo extragiudiziale tra i rappresentanti degli eredi del dr. Zwick e i tre beneficiari del Rochused Trust. I termini dell'accordo prevedono che 3/8 della massa successoria (riconosciuto il pagamento delle imposte dovute al fisco tedesco per 77 milioni di franchi) vadano ai beneficiari del trust. Nella quota disponibile sono compresi i 28 milioni di franchi già ricevuti dalla Fondazione CCT. A favore della Fondazione e del dr. Moccetti restano 12 milioni di franchi.
8. Al momento della stesura del presente rapporto non risulta che l'accordo descritto al punto 7. sia stato concluso.

b) gli aspetti fiscali

La Sottocommissione ha voluto approfondire pure gli aspetti fiscali della vicenda, per i quali si rimanda al rapporto stilato su richiesta della stessa sottocommissione dal sig. S. Pelli, direttore della Divisione contribuzioni.

c) gli aspetti finanziari

Con il DL sul sussidiamento straordinario del CCT (art. 4) l'EOC ha ricevuto mandato di controllare la pertinenza sanitaria e finanziaria dell'ammontare del sussidio da riconoscere a carico dello Stato.

Da notare che il mandato non concerne verifiche di competenza né degli uffici di revisione del CCT, né del Cantone tramite l'autorità di vigilanza o di polizia sanitaria, questi ultimi di competenza dell'Ufficio del medico cantonale e dell'Ufficio di sanità.

In sostanza, l'EOC è tenuto a verificare che gli oneri a carico dello Stato, per le stesse categorie di pazienti, non siano superiori a quelli assunti prima dell'apertura del CCT,

ossia fr. 6'600'000, e che questi oneri non siano superiori a quelli assunti dagli assicuratori malattia. A questo scopo, l'EOC ha calcolato i costi sostenuti per le ospedalizzazioni fuori Cantone per garanzie rilasciate dopo l'entra in vigore del CCT fino al 30 aprile 2000 e i costi sostenuti dal CCT per la cura dei pazienti ticinesi di classe comune. E' quindi stata fatta una stima al 30 giugno 2000.

Conformemente a quanto previsto dal DL del 29.11.1999, l'EOC ha consegnato al Consiglio di Stato il 31.3.2000 il rapporto intermedio concernente appunto il controllo sanitario e finanziario, nel quale la verifica finanziaria ha riguardato unicamente il costo delle ospedalizzazioni fuori Cantone, non essendo disponibili a quel momento i dati contabili definitivi relativi al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999.

In seguito, in data 25 maggio, l'EOC ha poi consegnato il complemento al rapporto intermedio, con il quale sono stati verificati gli aspetti finanziari conformemente al DL citato.

Da questo rapporto complementare (allegato 2) si evince che:

1. la perdita d'esercizio del CCT relativa al periodo 1.7.1999 - 31.12.1999 (conto economico e bilancio del 1° semestre d'attività) è di fr. 1'521'227,96;
2. dall'1.7.1999 al 31.12.1999 i pazienti di classe comune rappresentano il 64% del numero totale di pazienti;
3. le garanzie per ospedalizzazioni fuori Cantone per interventi di cardiologia invasiva e cardiocirurgia dal 14.7.1999 al 30.6.2000 sono stimate a ca. 120 (96 dal 14.7.1999 al 30.4.2000) corrispondenti a un costo a carico del Cantone di circa fr. 1'100'000;
4. i costi riconosciuti per pazienti ticinesi di classe comune per il periodo 14.7.1999-30.6.2000 sono stimati a fr. 14'772'000;
5. non è ancora possibile oggi una stima di eventuali ricavi o perdite per il 1° semestre 2000, perché manca una valutazione del conto economico, in particolare dei costi di questo periodo;
6. manca ancora il rapporto di revisione dell'Istituto relativo al bilancio al 31.12.1999 e al conto economico dall'1.7.1999 al 31.12.1999.

| costi 14.7.1999 -30.6.2000 | |
|--|-------------------------|
| a) costi ospedalizzazioni fuori Cantone | 1'100'000.- |
| b) costi riconosciuti per pazienti TI di classe comune | 14'772'000.- |
| ■ a carico del Cantone (50%) | |
| ■ a carico dell'ass. malattia (50%) | 6'370'000.- |
| c) sussidio secondo DL : | 5'500'000.- |
| 6'600'000 - 1'100'000 | =37% costi riconosciuti |

d) gli aspetti sanitari

Volutamente non ci si è addentrati nel merito dei dati sanitari che sono stati presentati al Parlamento in occasione del dibattito del 3 aprile e durante una conferenza stampa della Fondazione CCT il 5 aprile 2000. La sottocommissione ha comunque incontrato i rappresentanti dell'Ente ospedaliero cantonale in relazione al mandato conferito all'EOC con il decreto legislativo concernente il sussidiamento straordinario del Cardiocentro del 29.11.1999 (v. punto 3.d).

La Commissione della gestione ritiene che il suo compito è prettamente politico e in relazione al sussidio concesso. Pur non sminuendo la portata dei dati sanitari, si valuta che per far luce sulla questione, i due aspetti, quello politico e quello sanitario, vadano distinti. La Commissione ha quindi preso atto che una perizia di tipo epidemiologico-statistico è stata affidata al prof. Felix Gutzwiller direttore dell'istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Zurigo. Qualora dall'esame peritale dovessero essere confermati degli indicatori sanitari relativi agli interventi di cardiologia e cardiocirurgia superiori al resto della Svizzera, trattandosi di un problema di salute pubblica le cui ragioni vanno correttamente ricercate e valutate, sarà necessario intraprendere tutte quelle misure atte a giustificare e, se del caso, correggere questa situazione. Nel merito non possiamo però esimere dal richiamare quanto già espresso dalla Commissione della gestione nel rapporto 4901 **«è preoccupazione della Commissione che in questo particolare settore, come spesso capita nel settore sanitario, l'offerta possa creare bisogno. In questo senso, l'evoluzione di questi dati andrà in futuro attentamente seguita».**

4. IL FLUSSO DI INFORMAZIONI

Non si può negare che l'intera vicenda ha reso evidente un problema di flusso o scambio di informazioni. Problema tutt'altro che irrilevante, bensì determinante per le valutazioni politiche dell'intera vicenda e quindi anche per la stesura del presente rapporto. Senza voler entrare nel merito della consapevolezza o meno di aver sottaciuto alcune informazioni, ci limiteremo ad elencare i fatti commentandoli brevemente, pur spendendo due parole sul concetto più volte usato di discrezionalità.

Come è ben noto, **né il Parlamento né la Commissione della gestione sono mai stati informati sull'esistenza del trust, fino al 3 febbraio 2000**, giorno in cui la notizia è apparsa sul giornale AREA. In particolare, durante il dibattito parlamentare del 29.11.1999 per la concessione del credito straordinario, da parte dell'on. Moccetti, che pure sedeva in aula ed è intervenuto nel dibattito parlamentare, non è stato fatto nessun accenno all'esistenza di un trust, tra i cui beneficiari si trovava pure la Fondazione CCT. Lo stesso on. Luigi Pedrazzini, che il 24 novembre, in qualità di Direttore del Dipartimento delle istituzioni, aveva ricevuto comunicazione da parte dell'avv. L. Giudici, legale della Fondazione, che la stessa era beneficiaria del trust per un «congruo importo», non aveva ritenuto necessario informare il Parlamento o la Commissione della gestione e aveva fornito un'indicazione «approssimativa» proprio il 24 novembre ai colleghi in Consiglio di Stato che hanno considerato «la notizia così come espressa, irrilevante» (v. lettera del CdS del 10 febbraio 2000). Sino al 3 febbraio, il Consiglio di Stato non si è più occupato della questione. In seguito, la Commissione della gestione è stata informata della situazione durante un incontro avvenuto con una delegazione del Consiglio di Stato il 24 febbraio 2000.

Dal momento che il Parlamento e in particolare la Commissione della gestione stavano valutando la concessione di un credito straordinario per le spese di gestione corrente del Cardiocentro, logica vuole che gli stessi venissero informati di fatti rilevanti. Non da ultimo, perché erano pure stati richiesti ed esaminati i dati finanziari del CCT. L'esigenza di discrezione più volte invocata in merito a questa vicenda e ribadita in numerose missive, in particolare in relazione alla vertenza giudiziaria in corso concernente il trust, non impediva comunque una seppur sommaria informazione perlomeno della Commissione della gestione.

Evidentemente, ciò avrebbe potuto portare a differenti considerazioni rispetto al sussidio concesso (non si esclude per esempio la possibilità di un prestito vincolato). Al proposito, se va ricordato che **l'importo è stato sì concesso come sussidio alle spese di gestione, non si può comunque a priori escludere che donazioni possano venir impiegate per la gestione corrente dell'attività. Nel merito, non possiamo dimenticare quanto scritto dalla Direzione del DOS alla Fondazione CCT il 30 luglio 1999 circa un lascito della Fondazione Horten «di trattare con la Fondazione Horten per ottenere un riorientamento della destinazione della donazione, l'importo potrebbe essere impiegato per coprire... le spese di gestione corrente».**

In particolare, la Commissione ha rilevato che inizialmente gli statuti della Fondazione CCT prevedevano la distinzione tra la Fondazione CCT stessa e la creazione di una società di gestione della clinica (cfr. statuti della Fondazione CCT art. 3 - istanza d'iscrizione a registro di commercio del 27.12.95). Questa società di gestione non è però mai stata creata e il 13.10.1999 veniva presentata dalla Fondazione un'istanza di modifica di Statuto richiedente l'adeguamento del suo scopo onde poter gestire direttamente la conduzione della clinica e non attraverso una società di gestione (cfr. istanza della Fondazione CCT del 13.10.1999). Questa istanza di modifica era accolta dal Dipartimento istituzioni il 21.10.1999 nel senso di estendere il fine perseguito, lasciando comunque aperta la possibilità in futuro di costituire una società di gestione. Si è quindi passati da una situazione iniziale, dove era prevista la separazione tra chi gestiva la clinica e chi gestiva il patrimonio, alla situazione attuale ambedue gli ambiti sono condotti direttamente dalla Fondazione. Ne consegue che, a mente della Commissione, **la Fondazione CCT è tenuta ad utilizzare tutti i suoi fondi per far fronte ad eventuali deficit di gestione, nella fattispecie, anche le spese non coperte dal sussidio previsto con il DL del 29.11.1999.**

5. L'OPERATO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Dopo aver esaminato gli incarti dell'autorità di vigilanza messi a disposizione della sottocommissione e, in particolare, visti gli accertamenti sull'operato dell'autorità di vigilanza effettuati per il Consiglio di Stato dal Cancelliere dello Stato G. Gianella e dal consulente giuridico del CdS G. Corti, **la Commissione ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui questi ultimi giungono, ossia che l'autorità di vigilanza ha agito nell'ambito e nel rispetto delle proprie competenze, secondo la prassi e le disposizioni degli art. 80 segg CC. Anche se una certa incertezza comunque suscita - come d'altronde segnalato anche nel rapporto di accertamento al CdS - «la scarsa considerazione che l'autorità di vigilanza ha prestato agli scritti dell'avv. Bill e sul maggior peso che invece ha attribuito alle assicurazioni del defunto avv. S. Bernasconi».** Ricordiamo che l'avv. Bill, legale della signora Zwick, aveva più volte scritto all'Autorità di vigilanza (e alla Fondazione CCT) a partire dal novembre 1996, contestando la disponibilità da parte del dr. Zwick della totalità dei beni patrimoniali. Interpellato l'avv. S. Bernasconi, membro del Consiglio di Fondazione del CCT, rispondeva all'Autorità di vigilanza che non avrebbero dovuto esserci problemi per la Fondazione.

La nostra perplessità sull'operato dell'autorità di vigilanza è **mitigata dal fatto, ben più grave, che la Fondazione CCT non ha informato l'autorità di vigilanza dopo la morte del dr. Zwick di essere beneficiaria per un terzo dei beni del trust; questa informazione è giunta infatti solo il 24 novembre 1999.**

6. L'APPLICAZIONE DEL DL

Nell'ambito della stesura di questo rapporto, la Commissione della gestione non può non sottolineare la mancata designazione di un rappresentante del Consiglio di Stato nel Consiglio di Fondazione al momento dell'entrata in vigore (il 26.1.2000) del DL sul sussidiamento straordinario del CCT. Pur condividendo le perplessità sorte dopo essere venuti a conoscenza dalla stampa (il 3 febbraio) dell'esistenza di un trust tra i cui beneficiari per una somma di 70 milioni si trova pure la Fondazione CCT, **mal si comprendono invece le ragioni per cui già con la concessione della prima parte del sussidio** (versamento di un acconto di 3 milioni avvenuto il 28.1.2000), **non si sia contemporaneamente nominato il rappresentante del Cantone nella Fondazione così come espressamente chiesto dal rapporto commissionale e dall'art. 4 lett. a) del DL. Anzi, la presenza di un rappresentante del Cantone avrebbe permesso a Governo e Parlamento di ottenere informazioni più attendibili in relazione con la situazione finanziaria del CCT.**

Per le altre condizioni poste con il DL, per altro applicate, si rimanda invece al cap. 3 punto d) del presente rapporto. Per quanto riguarda la possibilità di revoca del sussidio in base alla Legge sui sussidi e preso atto del parere in merito del giurista del Consiglio di Stato, la valutazione della Commissione è evidentemente politica e trova spazio nelle conclusioni del presente rapporto.

7. L'AUTOSOSPENSIONE DEL PROF. MOCCHETTI

L'esame della documentazione permette di concludere che, da un punto di vista giuridico, l'autosospensione del prof. Moccetti non ha alcun effetto, perché finora non si è proceduto alla sua cancellazione dal registro di commercio. In questo senso, quanto dichiarato dal prof. Moccetti al Parlamento con lettera del 29.2.2000 è da considerarsi come sospensione momentanea dal partecipare alle sedute del Consiglio di Fondazione.

8. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sovraesposto, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che:

- 1. conformemente alla Legge sui sussidi cantonali, secondo la quale «la decisione di concessione del sussidio viene revocata se il sussidio è stato concesso a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti» (art. 16 cpv. 2) e sulla base del parere giuridico del avv. G. Corti del 30.3.2000, ci sarebbero gli estremi per la revoca del sussidio concesso e quindi la restituzione del sussidio già versato (fr. 5'500'000 in base alle indicazioni dell'EOC, di cui fr. 3'000'000 effettivamente già versati). Per ragioni di interesse pubblico e in particolare nell'interesse dei pazienti ticinesi, la Commissione della gestione ritiene però di non procedere alla richiesta di revoca del sussidio;**

2. **di non essere disposta a concedere ulteriori crediti alla Fondazione CCT per coprire eventuali deficit di gestione, mentre altre entrate finanziarie (ad esempio lasciti e donazioni) permettono di incrementare il patrimonio;**
3. **l'informazione del Governo al Parlamento è stata inizialmente carente ed è stata improntata in forte misura su valutazioni personali ed esigenza di discrezione;**
4. **la rinuncia a designare il rappresentante dello Stato nel Consiglio di Fondazione disattende la volontà chiaramente espressa dal Parlamento sia nel rapporto della Commissione della gestione sia con l'art. 4 del DL;**
5. **una rapida conclusione dell'accordo tra gli eredi del dr. Zwick e i beneficiari del trust è auspicabile, soprattutto per quanto riguarda i 28 milioni di investimento per il CCT. In particolare, la Commissione si augura che il prof. Moccetti dia seguito agli impegni assunti pubblicamente di rinunciare alla propria quota a favore della Fondazione CCT;**
6. **va sottolineata la collisione tra interessi pubblici e interessi privati in relazione alla vicenda CCT, collisione che in futuro andrà assolutamente evitata;**
7. **le considerazioni espresse in questo rapporto devono essere tenute presenti :**
 - **sia dalla Fondazione CCT**
 - **sia dal Consiglio di Stato, in particolare qualora presenti un nuovo messaggio (richiesta di credito o altro) al Parlamento.**

Per la Commissione gestione e finanze:

Marina Carobbio Guscetti, relatrice
Beltraminelli - Bonoli - Croce - Ferrari Mario -
Ghisletta R. - Lombardi - Lotti - Merlini -
Pezzati - Sadis

Allegati:

1. Elenco della documentazione consultata
2. Complemento al rapporto intermedio dell'EOC del 31 marzo 2000 concernente il controllo sanitario e finanziario del Cardiocentro Ticino del 25 maggio 2000
3. Nota del direttore della Divisione delle contribuzioni Stefano Pelli del 13 giugno 2000

Elenco della documentazione consultata dalla speciale sottocommissione relativa alla fondazione CCT e al Rochused Trust

- estratto dal verbale della riunione del CdA dell'EOC del 10.11.1995 e del 15.12.1995
- estratto dal verbale del Gran Consiglio del 18.12.1995 risposta ad interpellanza "progettato reparto di cardiocirurgia"
- statuti della Fondazione CCT del 22.12.1995
- rapporto preliminare della FTAM sulla pianificazione ospedaliera cantonale secondo l'art.39 LAMAL del 14.10.1997
- messaggio 4901 del 16.6.1999
- presa di posizione all'attenzione del Consiglio Federale da parte della FTAM sull'istanza inoltrata dalla fondazione CCT il 16.7.1999
- lettera del DOS alla fondazione CCT relativa alla donazione fondazione Horten del 30.7.1999
- rapporto della Commissione gestione e finanze sul messaggio no. 4901 dell'11.11.1999
- lettera dell'avv. Ehrat all'on. P. Pesenti del 8.2.2000
- cronologia dei fatti relativi alla "vicenda CCT" (Corti/Petazzi) del 22.2.2000
- risposta del CdS alle domande della Commissione della gestione del 24.2.2000
- lettera dell'on. Moccetti al presidente del Gran Consiglio on. Paglia e relativo testo per i parlamentari del 29.2.2000
- convenzione tra Fondazione CCT e FTAM del 14.3.2000
- lettera dell'on. G. Giudici al Consiglio di Stato del 28.3.2000
- nota sull'art.16 cpv. 2 della Legge sui sussidi cantonali dell'avv. G. Corti del 30.3.2000
- rapporto intermedio dell'EOC concernente il controllo sanitario e finanziario del CCT del 31.3.2000
- accertamento sull'operato dell'autorità di vigilanza da parte del cancelliere dello Stato G. Gianella e del consulente giuridico del CdS G. Corti del 3.4.2000
- intervento dell'on. P. Pesenti in Gran Consiglio del 3.4.2000
- DOS:
 - presentazione dei dati relativi agli interventi di cardiologia e cardiocirurgia
 - valutazione delle osservazioni presentate dal corpo medico del CCT
 - continuità attività CCT dopo il 30.6.2000
 - distinzione tra mandato di prestazione secondo la LAMAL e contratto di prestazione
- parere dei medici del CCT concernente i tassi di intervento e intervento dell'on. Moccetti alla conferenza stampa del 5.4.2000
- FTAM statistiche di cardiologia invasiva e cardiocirurgia del 17.4.2000

- sentenza del Consiglio Federale sul ricorso della FTAM contro la pianificazione ospedaliera del 3.5.2000
- complemento al rapporto intermedio dell'EOC del 31.3.2000 concernente il controllo sanitario e finanziario del CCT del 25.5.2000
- lettera dell'avv. L. Giudici all'on. G. Buffi del 26.5.2000
- incarti dell'Autorità di vigilanza relativi alla Fondazione CCT (fondiaria e rendiconti) e in particolare:
 - posizione della Divisione contribuzioni del 26.1.96 sull'istanza della Fondazione CCT
 - lettere all'Autorità di vigilanza dell'avv. M. Bill del 7.3.97, del 17.12.97
 - lettera dell'avv. S. Bernasconi al presidente dell'EOC F. Rezzonico del 27.5.2000
 - istanza di modificazione di statuto del 13.10.1999
 - risposta del DI sull'istanza di modificazione di statuto del 21.10.1999
 - lettera dell'avv. Giudici all'avv. Soldati del 16.11.1999
 - lettera dell'avv. Giudici all'on. Luigi Pedrazzini del 24.11.1999
 - valutazione sull'autosospensione del dr. Moccetti dal CdF del 6.3.2000
 - lettera della Fondazione CCT all'Autorità di vigilanza del 11.4.2000
 - lettera dell'avv. G. Battaglioni all'on. Buffi in merito alle osservazioni dell'autorità di vigilanza del 19.4.2000
- nota del dir. S. Pelli sulla situazione fiscale del CCT del 13.6.2000